



COMUNE DI CASALUCE

PROVINCIA DI CASERTA

ORDINANZA N. 65 DELL'8.12.2020

Oggetto: proroga fino a tutto il 23 dicembre 2020 della sospensione delle attività didattiche in presenza.

IL SINDACO

VISTO il decreto-legge 25 marzo 2020, n.19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020 n. 35 recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19";

VISTO il decreto-legge 16 maggio 2020 n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020 n. 74, recante "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid- 19";

VISTO il decreto-legge 30 luglio, n. 83 recante "Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da Covid-19 deliberata il 31 gennaio 2020" e, in particolare, l'articolo 1, comma 1;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 agosto 2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020 n. 19 recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19 e del decreto legge 16 maggio 2020 n. 33. recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19;

VISTE le delibere del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 e del 29 luglio 2020 con le quali è stato dichiarato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTO il DPCM del 3.12.2020;

VISTA l'Ordinanza del Presidente della Regione n. 92 del 23.11.2020 che ha stabilito:

1.1.con decorrenza dal 25 novembre 2020, è consentita la ripresa delle attività in presenza dei servizi educativi e della scuola dell'infanzia (sistema integrato di educazione e di istruzione 0-6 anni) nonché l'attività didattica in presenza della prima classe delle scuole primarie. E' demandato alle ASSL territorialmente competenti il monitoraggio dell'andamento dei contagi e la comunicazione ai Sindaci dei dati di rispettivo interesse. E' consentito ai Sindaci, sulla base di situazioni di peculiare criticità accertate con riferimento ai territori di competenza, l'adozione di provvedimenti di sospensione delle attività in presenza o di altre misure restrittive. Resta demandata ai dirigenti scolastici la verifica delle ulteriori condizioni, anche relative al personale in servizio, per l'esercizio in sicurezza dell'attività didattica in presenza;

1.2.per quanto non previsto dal presente provvedimento, resta confermata l'Ordinanza n. 90 del



COMUNE DI CASALUCE

PROVINCIA DI CASERTA

15 novembre 2020, ivi compresa la programmazione di screening su base volontaria relativi al personale, docente e non docente, e agli alunni delle classi dalla seconda alla quinta della scuola primaria e della prima classe della scuola secondaria di primo grado, e relativi familiari. E' dato altresì mandato all'Unità di crisi regionale di programmare periodiche misure di screening relative al mondo della scuola, con modalità tali da consentirne la capillarità sul territorio;

VISTA l'Ordinanza del Presidente della Regione Campania n. 93 del 28.11.2020 che ha stabilito:

1.1. con decorrenza dal 30 novembre 2020 e fino al 7 dicembre 2020, fatto salvo quanto previsto al successivo punto 1.2., restano sospese le attività didattiche in presenza delle classi della scuola primaria diverse dalla prima, quelle della prima classe della scuola secondaria di primo grado nonché quelle concernenti i laboratori. E' dato mandato alle AA.SS.LL. territorialmente competenti – con il supporto dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno – di continuare gli screening, attraverso somministrazione di tamponi antigenici, su base volontaria, al personale docente e non docente, agli alunni interessati e relativi familiari conviventi, in vista della ripresa delle attività in presenza a far data dal 9 dicembre 2020;

1.2. con decorrenza immediata restano comunque consentite in presenza le attività destinate agli alunni con bisogni educativi speciali e/o con disabilità, previa valutazione, da parte dell'Istituto scolastico, delle specifiche condizioni di contesto e in ogni caso garantendo il collegamento on line con gli alunni della classe che sono in didattica a distanza;

1.3. con decorrenza immediata, restano altresì consentite le attività in presenza dei servizi educativi e della scuola dell'infanzia (sistema integrato di educazione e di istruzione 0-6 anni) e della prima classe della scuola primaria, nonché delle pluriclassi della scuola primaria che comprendano la prima. E' demandato alle ASSL territorialmente competenti il monitoraggio dell'andamento dei contagi e la comunicazione ai Sindaci dei dati di rispettivo interesse. E' consentito ai Sindaci, sulla base di situazioni di peculiare criticità accertate con riferimento ai territori di competenza, l'adozione di provvedimenti di sospensione delle attività in presenza o di altre misure eventualmente necessarie. Resta demandata ai dirigenti scolastici la verifica delle ulteriori condizioni, anche relative al personale in servizio, per l'esercizio in sicurezza dell'attività didattica in presenza;

1.4. è dato mandato all'Unità di crisi regionale di programmare periodiche misure di screening relative al mondo della scuola, con modalità tali da consentirne la capillarità sul territorio;

VISTA l'Ordinanza del Presidente della Regione Campania n. 95 del 7.12.2020 che ha stabilito:

1.1. fermo quanto previsto al successivo punto 1.2., restano sospese, con decorrenza dal 9 dicembre 2020 e fino al 23 dicembre 2020, le attività didattiche in presenza delle classi della scuola primaria diverse dalla prima e dalla seconda, delle classi della scuola secondaria di primo grado nonché quelle concernenti i laboratori;



COMUNE DI CASALUCE

PROVINCIA DI CASERTA

1.2. restano comunque consentite in presenza le attività destinate agli alunni con bisogni educativi speciali e/o con disabilità, previa valutazione, da parte dell'Istituto scolastico, delle specifiche condizioni di contesto e in ogni caso garantendo il collegamento on line con gli alunni della classe che sono in didattica a distanza;

1.3. con decorrenza dal 9 dicembre 2020, restano consentite le attività in presenza dei servizi educativi e della scuola dell'infanzia (sistema integrato di educazione e di istruzione 0-6 anni) e della prima classe della scuola primaria; sono altresì consentite in presenza le attività didattiche delle seconde classi della scuola primaria e delle pluriclassi della scuola primaria che comprendano la prima e/o la seconda. E' demandato alle AA.SS.LL. territorialmente competenti il monitoraggio dell'andamento dei contagi e la comunicazione ai Sindaci dei dati di rispettivo interesse. E' consentito ai Sindaci, sulla base di situazioni di peculiare criticità accertate con riferimento ai territori di competenza, l'adozione di provvedimenti di sospensione delle attività in presenza o di altre misure eventualmente necessarie. Resta demandata ai dirigenti scolastici la verifica delle ulteriori condizioni anche relative al personale in servizio, per l'esercizio in sicurezza dell'attività didattica in presenza. E' demandato all'Ufficio scolastico regionale di individuare, di concerto con i dirigenti scolastici, forme flessibili per la fruizione di una didattica integrata in modalità sincrona e/o asincrona da parte degli studenti, tenuto conto dei singoli contesti, anche familiari;

RICHIAMATA la propria ordinanza n. 61 del 23.11.2020 relativa alla sospensione delle attività didattiche in presenza per la Scuola dell'Infanzia, della Scuola Primaria e della Scuola Secondaria di I Grado dell'Istituto Comprensivo di Casaluce (CE) e delle scuole paritarie e private insistenti sul territorio Comunale dal 24 Novembre 2020 a tutto il 3 Dicembre 2020, fatta eccezione per lo svolgimento delle attività destinate agli alunni con bisogni educativi speciali e/o con disabilità, previa valutazione, da parte dell'Istituto scolastico, delle specifiche condizioni di contesto e in ogni caso garantendo il collegamento on line con gli alunni della classe che sono in didattica a distanza, e in ogni caso garantendo il collegamento on-line con gli alunni della classe che sono in didattica a distanza ai fini della tutela della salute pubblica e del contenimento del contagio da Covid-19;

RICHIAMATA la propria ordinanza n. 64 del 3.12.2020 relativa alla proroga fino a tutto il 7 dicembre 2020 della sospensione delle attività didattiche in presenza per la Scuola dell'Infanzia, della Scuola Primaria e della Scuola Secondaria di I Grado dell'Istituto Comprensivo di Casaluce (CE) e delle scuole paritarie e private insistenti sul territorio Comunale, già disposta con la predetta ordinanza sindacale n. 61 del 23.11.2020;

RILEVATO che i risultati delle attività di screening, attraverso somministrazione di tamponi antigenici, di cui alle citate ordinanze regionali, non sono stati comunicati a questo Comune;

CONSIDERATO che l'andamento dei contagi da Covid-19 nel territorio comunale ed in quelli limitrofi, anche rispetto ad altre aree del territorio regionale, dimostrano la persistenza di una grave situazione di rischio epidemiologico con conseguente necessità di prorogare la sospensione



COMUNE DI CASALUCE

PROVINCIA DI CASERTA

delle attività didattiche in presenza anche nelle classi autorizzate dall'ordinanza regionale, anche al fine di evitare ulteriori occasioni di mobilità a livello comunale;

RITENUTO, pertanto, di prorogare fino a tutto il 23 dicembre 2020 la sospensione delle attività didattiche in presenza per la Scuola dell'Infanzia, della Scuola Primaria e della Scuola Secondaria di I Grado dell'Istituto Comprensivo di Casaluce (CE) e delle scuole paritarie e private insistenti sul territorio Comunale – già disposta dal 24 Novembre 2020 a tutto il 3 Dicembre 2020 e prorogata a tutto il 7 dicembre 2020 – fatta eccezione per lo svolgimento delle attività destinate agli alunni con bisogni educativi speciali e/o con disabilità, previa valutazione, da parte dell'Istituto scolastico, delle specifiche condizioni di contesto e in ogni caso garantendo il collegamento on line con gli alunni della classe che sono in didattica a distanza, e in ogni caso garantendo il collegamento on-line con gli alunni della classe che sono in didattica a distanza ai fini della tutela della salute pubblica e del contenimento del contagio da Covid-19;

VISTO l'art. 50, comma 5, del decreto legislativo n. 267/2000 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

ORDINA

la proroga fino a tutto il 23.12.2020 della sospensione delle attività didattiche in presenza per la Scuola dell'Infanzia, della Scuola Primaria e della Scuola Secondaria di I Grado dell'Istituto Comprensivo di Casaluce (CE) e delle scuole paritarie e private insistenti sul territorio Comunale – già disposta con ordinanza sindacale n. 61 del 23.11.2020 con riferimento al periodo dal 24.11.2020 a tutto il 3.12.2020 e prorogata a tutto il 7.12.2020 con ordinanza n. 64 del 3.12.2020 – fatta eccezione per lo svolgimento delle attività destinate agli alunni con bisogni educativi speciali e/o con disabilità, previa valutazione, da parte dell'Istituto scolastico, delle specifiche condizioni di contesto e in ogni caso garantendo il collegamento on line con gli alunni della classe che sono in didattica a distanza, e in ogni caso garantendo il collegamento on-line con gli alunni della classe che sono in didattica a distanza ai fini della tutela della salute pubblica e del contenimento del contagio da Covid-19;

DISPONE

la notifica della presente ordinanza:

- al Dirigente Scolastico dell'Istituto Comprensivo di Casaluce (CE);
- al Comando di Polizia Locale di Casaluce (CE);
- al Comando Stazione Carabinieri di Teverola (CE)
- al Prefetto di Caserta;

la pubblicazione immediata sul sito istituzionale web e all'albo Pretorio Online del Comune di Casaluce (CE).

Si dà atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR Campania entro 60 giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Presidente



COMUNE DI CASALUCE

PROVINCIA DI CASERTA

della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione.

Il Sindaco
Antonio TATONE

